



HEALTH ITALIA SPA

sede legale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 9,  
C.F. e Partita IVA 08424020967  
numero REA RM - 1395079  
Capitale sociale 18.978.097,00 int.vers.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Consiglio di Amministrazione**

*Presidente*

Roberto Anzanello

*Amministratore delegato*

Massimiliano Alfieri

*Vice Presidente*

Oscar Pisheddu

*Amministratori*

Albina Candian (indipendente)

Chiara Fisichella (indipendente)

Livia Foglia

Diego Facchini

### **Collegio Sindacale**

*Presidente*

Massimo D'Agostino

*Sindaci effettivi*

Paolo Lombardo

Agostino Galdi

### **Società di Revisione**

KPMG S.p.A.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assemblea degli azionisti del 25 giugno 2021 (in prima convocazione) e del 28 giugno 2021 (in seconda convocazione)

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il MATTINO in data 10 giugno 2021 e in pari data sul sito Internet di Health Italia S.p.A. (la "Società" o "Health Italia"), è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede straordinaria per il 25 giugno 2021, in prima convocazione, e, ove occorra, per il 28 giugno 2021, presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n.9, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### 1. Modifiche dello Statuto sociale

- 1.1. proposta di introduzione articolo 11-*Identificazione degli azionisti* e conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto;
- 1.2. proposta modifica articolo 13-*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto*;
- 1.3. proposta modifica articolo 15-*Convocazione e luogo dell'Assemblea*;
- 1.4. proposta modifica 16-*Competenze dell'Assemblea ordinaria*;
- 1.5. proposta modifica 22-*Consiglio di Amministrazione*.

#### 2. Approvazione Piano di Work for Equity

- 2.1. approvazione del Regolamento di Stock Option Health Italia 2021;
- 2.2. definizione del Piano di stock option;
- 2.3. assegnazione di stock option ai componenti dell'organo amministrativo.

### Primo punto all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare le proposte aventi ad oggetto l'introduzione e la modifica di parte delle disposizioni dello Statuto sociale di Health Italia S.p.A., alcune delle quali rese necessarie da recenti novità normative, introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020.

Si propone, pertanto, di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

**1.1 proposta di introduzione articolo 11-*Identificazione degli azionisti* e conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto:** si propone l'introduzione dell'art. 11 al fine di garantire l'applicazione dell'art. 83-*duodecies* del D. Lgs. 58/1998 e ss.mm.ii. ("TUF") in tema di identificazione degli azionisti. In conseguenza dell'introduzione di tale nuovo articolo, si procederà a adeguare la numerazione progressiva dei successivi articoli dello Statuto.

**1.2 proposta modifica articolo 13-*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto*:** si propone l'adeguamento dell'art. 13 a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

**1.3 proposta modifica articolo 15-*Convocazione e luogo dell'Assemblea*:** poiché la Società è un emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, si propone di chiarire maggiormente la possibilità di avvalersi di una seconda convocazione (e di una terza in caso di assemblea straordinaria).

**1.4 proposta modifica 16-Competenze dell'Assemblea ordinaria:** si è adeguato l'articolo 16 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di revoca dalle negoziazioni nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

**1.5 proposta modifica 22-Consiglio di Amministrazione:** si propone di integrare l'articolo 22 inserendo espressamente il possesso del requisito di onorabilità, oltre che di indipendenza, da parte degli amministratori indipendenti, ai sensi dell'articolo 147-quinquies del TUF.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si riporta di seguito, per ciascuna norma statutaria oggetto di proposta di modifiche, nella colonna a sinistra il testo vigente, mentre in quella a destra il nuovo testo proposto. In particolare, con riferimento al nuovo testo, si è proceduto come segue:

- (a) le parole di cui si propone la soppressione sono evidenziate con carattere barrato; e
- (b) le parole di cui si propone l'inserimento sono evidenziate con carattere grassetto.

Testo vigente	Testo proposto
Statuto Health Italia S.p.A.	Statuto Health Italia S.p.A.
	<p><b>Articolo 11 – Identificazione degli azionisti</b>            La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detenga-no azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale unitamente al nu-mero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unica-mente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo no-te, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci</p>

	istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.
<p>Articolo 11 – Recesso</p> <p>I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.</p> <p>Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.</p>	<p>Articolo <del>12</del> <del>11</del> – Recesso</p> <p><i>[testo invariato]</i></p>
<p>Articolo 12 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse al-le negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106 e 109 TUF).</p> <p>Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.</p> <p>Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1 TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.</p> <p>La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</p> <p>Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.</p> <p>Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.</p> <p>I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel</p>	<p>Articolo <del>13</del> <del>12</del> – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse al-le negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni <b>in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria</b> (<del>qui di seguito, la "Disciplina Richiamata"</del>) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione <b>(qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato</b> <del>in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106 e 109 TUF).</del></p> <p><b>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</b></p> <p><del>Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.</del></p> <p><b>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta,</b> il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, <b>commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove, comma 1 TUF,</b> non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata <b>e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni</b></p>

<p>sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p> <p>Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.</p>	<p>comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente <del>che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.</del></p> <p><del>La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</del></p> <p><del>Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.</del></p> <p><del>Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.</del></p> <p><del>I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</del></p> <p><del>Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.</del></p>
<p>Articolo 13 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato</p>	<p>Articolo <del>13</del> <b>14</b> – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p> <p><i>[testo invariato]</i></p>

<p>da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti AIM Italia”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale “Partecipazione Significativa” (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il “Cambiamento Sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.</p> <p>La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l’applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p>	
<p>Articolo 14 – Convocazione e luogo dell’Assemblea</p> <p>L’Assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.</p> <p>L’Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell’organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.</p> <p>L’Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa, in caso di motivi di urgenza su un quotidiano a diffusione nazionale.</p> <p>L’avviso di convocazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il luogo in cui si svolge l’Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;</li> <li>- la data e l’ora di prima convocazione dell’Assemblea e delle eventuali convocazioni successive;</li> <li>- le materie all’ordine del giorno;</li> <li>- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</li> </ul>	<p>Articolo <del>15</del> <del>14</del> – Convocazione e luogo dell’Assemblea</p> <p>L’Assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.</p> <p>L’Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell’organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.</p> <p>L’Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa, in caso di motivi di urgenza su un quotidiano a diffusione nazionale.</p> <p>L’avviso di convocazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il luogo in cui si svolge l’Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;</li> <li>- la data e l’ora di prima convocazione dell’Assemblea e delle eventuali convocazioni successive;</li> <li>- le materie all’ordine del giorno;</li> <li>- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</li> </ul>

	<p>Nel caso in cui la Società dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente con riferimento a ciascuno di tali casi</p>
<p>Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "re-verse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia;</li> <li>- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia;</li> <li>- richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia.</li> </ul>	<p>Articolo <del>15</del> <b>16</b> – Competenze dell'Assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "re-verse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia;</li> <li>- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia.</li> </ul> <p><del>—richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata — salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente — con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia.</del></p> <p>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società</p>



	suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria
<p>Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea straordinaria</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.</p>	<p>Articolo <del>17</del> <del>16</del> – Competenze dell'Assemblea straordinaria</p> <p><i>[testo invariato]</i></p>
<p>Articolo 17 – Quorum assembleari</p> <p>L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.</p> <p>I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.</p>	<p>Articolo <del>18</del> <del>17</del> – Quorum assembleari</p> <p><i>[testo invariato]</i></p>
<p>Articolo 18 – Intervento all'Assemblea</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p>	<p>Articolo <del>19</del> <del>18</del> – Intervento all'Assemblea</p> <p><i>[testo invariato]</i></p>
<p>Articolo 19 – Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero dal più anziano di età dei consiglieri presenti.</p> <p>Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.</p> <p>Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p>	<p>Articolo <del>20</del> <del>19</del> – Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione</p> <p><i>[testo invariato]</i></p>

<p>Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'Assemblea è redatto da notaio.</p>	
<p>Articolo 20 – Assemblee speciali Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.</p>	<p>Articolo <del>21</del> <del>20</del> – Assemblee speciali <i>[testo invariato]</i></p>
<p>Articolo 21 – Consiglio di Amministrazione L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come</p>	<p>Articolo <del>22</del> <del>21</del> – Consiglio di Amministrazione L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza <b>e di onorabilità rispettivamente</b> previsti dall'art. 147-ter <b>e dall'art. 147-quinquies</b> del TUF. <i>[testo invariato]</i></p>

amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e

- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o de-cadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con la maggioranza di legge.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

<p>Articolo 22 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.</p> <p>La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, tele-fax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.</p> <p>Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.</p>	<p>Articolo <del>23</del> <del>22</del> – Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p><i>[testo invariato]</i></p>
<p>Articolo 23 – Quorum consiliari</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.</p> <p>I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.</p>	<p>Articolo <del>24</del> <del>23</del> – Quorum consiliari</p> <p><i>[testo invariato]</i></p>
<p>Articolo 24 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri, quando a ciò non provveda l'Assemblea, il Presidente, ed eventualmente un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; può inoltre nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente, ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p>	<p>Articolo <del>25</del> <del>24</del> – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p><i>[testo invariato]</i></p>
<p>Articolo 25 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel</p>	<p>Articolo <del>26</del> <del>25</del> – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza</p> <p><i>[testo invariato]</i></p>

<p>luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario.</p>	
<p>Articolo 26 – Sostituzioni degli amministratori Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell’esercizio vale il disposto dell’articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.</p>	<p>Articolo <del>27</del> <b>26</b> – Sostituzioni degli amministratori <i>[testo invariato]</i></p>
<p>Articolo 27 – Decadenza degli amministratori In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l’intero Consiglio, con effetto dalla accettazione della maggioranza dei nuovi amministratori nominati dall’Assemblea di cui al seguente capoverso. L’Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.</p>	<p>Articolo <del>28</del> <b>27</b> – Decadenza degli amministratori <i>[testo invariato]</i></p>
<p>Articolo 28 – Poteri di gestione dell’organo amministrativo Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell’impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.</p>	<p>Articolo <del>29</del> <b>28</b> – Poteri di gestione dell’organo amministrativo <i>[testo invariato]</i></p>
<p>Articolo 29 – Delega di attribuzioni Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall’articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell’esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.</p>	<p>Articolo <del>30</del> <b>29</b> – Delega di attribuzioni <i>[testo invariato]</i></p>
<p>Articolo 30 – Direttore Generale</p>	<p>Articolo <del>31</del> <b>30</b> – Direttore Generale <i>[testo invariato]</i></p>

<p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.</p> <p>Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.</p>	
<p>Articolo 31 – Compensi degli amministratori</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo prede-terminato azioni di futura emissione.</p> <p>Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.</p> <p>La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>	<p>Articolo <del>32</del> <del>31</del> – Compensi degli amministratori [testo invariato]</p>
<p>Articolo 32 – Rappresentanza</p> <p>Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.</p> <p>In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.</p>	<p>Articolo <del>33</del> <del>32</del> – Rappresentanza [testo invariato]</p>
<p>Articolo 33 – Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.</p> <p>Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.</p>	<p>Articolo <del>34</del> <del>33</del> – Collegio Sindacale [testo invariato]</p>

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal

<p>presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>Articolo 34 – Revisione legale dei conti</p> <p>La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.</p>	<p>Articolo <del>35</del> <del>34</del> – Revisione legale dei conti [testo invariato]</p>
<p>Articolo 35 – Bilancio e utili</p> <p>L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.</p>	<p>Articolo <del>36</del> <del>35</del> – Bilancio e utili [testo invariato]</p>
<p>Articolo 36 – Scioglimento e liquidazione</p> <p>La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.</p> <p>Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli</p>	<p>Articolo <del>37</del> <del>36</del> – Scioglimento e liquidazione [testo invariato]</p>



<p>atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.</p>	
<p>Articolo 37 – Operazioni con Parti Correlate  Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.</p> <p>Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p>Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della società.</p> <p>L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo re-stando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p>Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza,</p>	<p>Articolo <del>37</del> <b>38</b> – Operazioni con Parti Correlate  <i>[testo invariato]</i></p>

sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.	
Articolo 38 – Disposizioni generali Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.	Articolo <del>39</del> <del>38</del> – Disposizioni generali <i>[testo invariato]</i>

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

\* \* \*

*“L’Assemblea di Health Italia S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto della relativa proposta di modifica e integrazione dello Statuto sociale, delibera*

- di approvare l’introduzione dell’articolo 11 dello Statuto sociale come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella relazione illustrativa;*
- di approvare la conseguente numerazione progressiva degli articoli dello Statuto dall’11 al 38.*
- di approvare le modifiche di cui agli articoli 13, 15, 16 e 22. Dello Statuto sociale, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella relazione illustrativa adottando il nuovo testo di Statuto sociale allegato;*
- di conferire all’Organo Amministrativo ampio mandato e per esso al Presidente, affinché possa depositare il testo dello statuto sociale aggiornato alle modifiche testè effettuate e fare in genere tutto quant’altro riterrà necessario, od anche solo utile ed opportuno per la puntuale attuazione della presente delibera.*

\* \* \*

### **Secondo punto all’ordine del giorno**

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare la proposta di adozione di un Regolamento concernente l’assegnazione di stock options e, nell’ambito di detto quadro regolatorio, l’adozione successiva di un c.d. Piano di Work for Equity, in particolare relativo a un progetto di incentivazione e fidelizzazione denominato “Piano di stock option 2021” (il “Piano”) riservato a dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società e agli amministratori, collaboratori e dipendenti delle sue controllate, sulla base di criteri liberamente valutati dall’organo amministrativo, in relazione alla performance aziendale ad esigenze di ritenzione di talenti o sulla base di esigenze di attrazione di talenti, ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF.

Il Piano proposto si basa sull’assegnazione di opzioni convertibili in azioni proprie della società, già emesse e quindi completamente liberate.

Ove i destinatari del piano di assegnazioni siano componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, dipendenti o collaboratori di altre società controllanti o controllate, il Piano è approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.

Per tutte le informazioni inerenti, si rimanda alla bozza di regolamento denominato Regolamento del piano di stock options Health Italia, allegata alla presente Relazione illustrativa.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

\* \* \*

*“L’Assemblea di Health Italia S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la bozza di Regolamento del piano di stock option Health Italia allegata delibera*

*- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del TUF, l'istituzione di un Regolamento del piano di stock option denominato "Regolamento del Piano di stock option 2021" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- di confermare e conferire per quanto occorrer possa la facoltà e il potere al Consiglio di Amministrazione di compiere ogni attività, assumere ogni delibera e stipulare ogni atto per definire e dare esecuzione al "Piano di stock option 2021", e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, determinare le condizioni di esercitabilità e le date di inizio di esercizio in conformità al piano, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni altro atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore delegato, ad altri propri membri, anche disgiuntamente tra loro, e/o ad un comitato esecutivo;*

*- per quanto riguarda i destinatari del piano per i quali l'assegnazione è di competenza assembleare sulla base dell'art. 114-bis Reg. Emittenti di rinviare l'assegnazione ai membri del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, dipendenti o collaboratori di altre società controllanti o controllate, ad una prossima assemblea, all'esito della definizione del Piano di assegnazione e sulla base della proposta articolata in conformità al Regolamento.*

\*\*\*

Formello (RM), 10 giugno 2021

**Health Italia S.p.A.**

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Roberto Anzanello**



**Allegato alla Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione**

**Assemblea dei soci del 25/28 giugno 2021**

**Health Italia S.p.A.**

**Regolamento del Piano di Stock Option**

1. Premessa e definizioni
2. Descrizione del Piano
3. Opzioni oggetto dell'assegnazione
4. Strike Price
5. Operazioni sul capitale
6. Periodi e modalità di Esercizio delle Opzioni
7. Dimissioni - Risoluzione del rapporto di lavoro
8. Decesso
9. Arbitrato e competenza territoriale

**1. Premessa e definizioni**

1.1 Health Italia S.p.A. (di seguito, anche la “**Società**”) ritiene opportuno avviare un piano di incentivazione partecipativa al fine di integrare la remunerazione di alcune figure chiave per la società e di rendere i destinatari compartecipi dell'incremento di valore della società, utilizzando ove possibile i benefici fiscali previsti dall'art. 27 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni nella L. 221 del 17.12.2012, come richiamato dall'art. 4, comma, del D.L. 3 del 24.1.2015.

1.2 Il piano di incentivazione consentirà a dipendenti, amministratori e collaboratori della Società, di sue controllate e di società partner, di assumere una partecipazione nella società alle condizioni di seguito precisate.

1.3 Salvo ove diversamente indicato, i seguenti termini avranno il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo 1.3, sia al singolare che al plurale:

“**Azione**”: significa una azione ordinaria della Società con godimento pieno.

“**Azione Propria**”: significa una azione ordinaria della Società con godimento pieno, già emessa ed interamente liberata, che sia di proprietà della Società.

“**Azione di nuova emissione**”: significa una azione ordinaria della Società con godimento pieno, ancora non emessa e quindi che debba ancora essere liberata a pagamento.

“**Destinatari**”: si intendono coloro che verranno individuati dall’Organo Amministrativo della Società come beneficiari del piano di stock options.

“**Esercizio**”: riferito alle Opzioni, si intende l’atto volontario del Destinatario di convertire Opzioni in Azioni, conformemente al presente Regolamento.

“**Opzione**”: significa il diritto attribuito ai Destinatari di acquistare Azioni Proprie della Società, ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento. In particolare, una Opzione dà il diritto, di acquistare una Azione a seconda di quanto previsto dal Piano e dall’atto di attribuzione dell’Opzione.

“**Periodo di Esercizio**”: il periodo di tempo in cui può essere effettuato l’Esercizio, conformemente al presente Regolamento.

“**Piano**”: significa il piano di incentivazione a favore dei Destinatari, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società; il Piano può anche determinare se e in che misura le Opzioni diano diritto a sottoscrivere Azioni di nuova emissione o di acquistare Azioni Proprie.

“**Regolamento**”: significa il presente Regolamento, cioè i termini e le condizioni che regolano l’attribuzione e l’Esercizio delle Opzioni qui di seguito specificati, inclusa ogni eventuale modifica successiva.

“**Strike Price**”: significa il prezzo di Esercizio delle Opzioni, cioè il prezzo che deve pagare il Destinatario per convertire una Opzione in una Azione e quindi per l’acquisto di Azioni Proprie della Società.

## **2. Descrizione del Piano**

2.1 Le disposizioni del presente Regolamento stabiliscono la disciplina applicabile al Piano in favore dei Destinatari, approvato dalla Società.

2.2 Il Piano prevede l'assegnazione ai Destinatari di Opzioni per l'acquisto di Azioni Proprie della Società.

2.3 Fermo restando il presente Regolamento e salvo sue eventuali modifiche, il Piano può essere definito o aggiornato con cadenza periodica, ferma restando la competenza nell'approvazione del Piano per determinati Destinatari, come di seguito stabilita.

2.4 I Destinatari potranno essere liberamente scelti tra dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società e tra gli amministratori e collaboratori delle sue controllate o di società partner, sulla base di criteri discrezionali liberamente valutati dall'organo amministrativo, in relazione alla performance aziendale ad esigenze di ritenzione di talenti o sulla base di esigenze di attrazione di talenti. La politica di assegnazione delle stock options sarà quindi sia premiale che finalizzata ad assicurare benefici alla Società.

2.5 L'Organo Amministrativo può delegare l'individuazione dei Destinatari ad uno o più amministratori o ad un Comitato Stock Options, appositamente costituito, al quale partecipa almeno uno o più amministratori e del quale possono fare parte soggetti terzi. Il soggetto delegato o componente del Comitato Stock Options che si trovi in conflitto di interessi si astiene dalle decisioni che lo riguardano.

2.6 Ove i Destinatari siano componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, dipendenti o collaboratori di altre società controllanti o controllate, l'assegnazione di Opzioni proposta dall'Organo Amministrativo è approvata dall'assemblea ordinaria dei soci.

2.7 La data di assegnazione delle Opzioni è la data della comunicazione dell'Organo Amministrativo (o del soggetto delegato) nei confronti del Destinatario.

2.8 Le Opzioni sono esercitabili, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6 fino all'ultimo giorno dei Periodi di Esercizio di cui al successivo art. 6.

## **3. Opzioni oggetto dell'assegnazione**

3.1 Le Opzioni sono assegnate ai Destinatari come corrispettivo straordinario, contrattualmente

non previsto o dovuto, integrativo della ordinaria remunerazione dell'anno di assegnazione.

3.2 Ricevuta la lettera di assegnazione delle Opzioni, il Destinatario ha 15 giorni di tempo per sottoscrivere per accettazione la lettera di assegnazione ed il presente Regolamento, a pena di decadenza.

3.3 Le Opzioni attribuiscono il diritto di acquistare Azioni Proprie, interamente liberate, sottoscritte o acquistate dalla Società, con godimento pieno, nei termini ed alle condizioni previsti nel presente Regolamento.

3.4 Le Opzioni non esercitate entro ciascun Periodo di Esercizio di cui all'art. 6, potranno cumularsi alle Opzioni esercitabili nell'eventuale Periodo di Esercizio successivo e, pertanto, essere esercitate unitamente a queste ultime. Le Opzioni non esercitate entro la Scadenza Finale decadono e conseguentemente non attribuiscono più alcun diritto ai Destinatari.

3.5 Le Opzioni sono personali, non sono trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituite in pegno né in garanzia a favore della Società o di terzi né – in generale – possono costituire oggetto di contratti di qualsivoglia natura, ivi inclusi contratti derivati. Esse possono tuttavia essere acquistate dalla Società nei casi previsti dal presente Regolamento per poi essere riassegnate o annullate.

3.6 Le Opzioni sono strumenti finanziari che non attribuiscono il diritto di voto.

#### **4. Strike Price**

4.1 Lo Strike Price è il corrispettivo dovuto dai Destinatari per le Azioni poste a servizio del Piano, in funzione dell'Esercizio delle Opzioni e quindi dell'acquisto di Azioni Proprie poste a servizio del Piano.

4.2 Lo Strike Price è fissato dall'Organo Amministrativo alla Data di Assegnazione, sulla base del valore di mercato delle Azioni alla Data di Assegnazione e viene comunicato al Destinatario con la lettera di assegnazione delle Opzioni.

4.3 In considerazione del valore attribuito alle Opzioni, lo Strike Price può essere fissato in misura pari a zero, ed in tal caso le Opzioni possono essere convertite gratuitamente in Azioni.

#### **5. Operazioni sul capitale**

5.1 Allo scopo di non pregiudicare il valore delle Opzioni e la posizione dei Destinatari, in occasione delle seguenti operazioni, si provvederà a rettificare lo Strike Price, anche ove esso sia fissato in misura pari a zero, in relazione alle Opzioni non ancora esercitate:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento delle Azioni;
- (b) operazioni di fusione e scissione della Società;
- (c) assegnazione ai soci di attività in portafoglio della Società;
- (d) operazioni di riduzione del capitale sociale della Società.

5.2 Ai fini dell'effettuazione della rettifica il Consiglio di Amministrazione procederà secondo le regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari, fermo restando il contenuto economico dell'Opzione; delle suddette rettifiche verrà data comunicazione scritta al Destinatario.

## **6. Periodi e modalità di Esercizio delle Opzioni**

6.1 A servizio del Piano di stock options, la Società porrà prioritariamente Azioni Proprie già detenute in portafogli. Ove la Società decidesse di attribuire stock options in eccedenza rispetto alle Azioni Proprie già detenute in portafogli, potrà alternativamente:

- a) deliberare e sottoscrivere aumenti di capitale, liberando interamente le azioni proprie sottoscritte in conformità alla normativa vigente;
- b) acquistare azioni proprie sul mercato delegando integralmente tale attività ad un intermediario finanziario autorizzato, che opererà in totale autonomia ed indipendenza, senza alcun conflitto di interessi.

6.2 A seconda del tipo di esigenze, meramente premiali o prevalentemente di ritenzione di talenti, la Società potrà assegnare Opzioni direttamente convertibili in Azioni nel Periodo di Esercizio o Opzioni sottoposte ad un c.d. "Vesting Period" specificando la modalità di esercizio nella Lettera di Assegnazione.

6.3 Le Opzioni assegnate come direttamente convertibili in Azioni sono esercitabili dal Destinatario tra il 1° luglio ed il 20 dicembre di ogni anno.

6.4 Le Opzioni assegnate sulla base di un "Vesting Period" sono esercitabili dal Destinatario nei seguenti termini:

- (a) quanto al 20% delle Opzioni, tra il 1° giugno ed il 30 giugno del primo anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni;
- (b) quanto al 20% delle Opzioni, tra il 1° giugno ed il 30 giugno del secondo anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni;
- (c) quanto al 20% delle Opzioni, tra il 1° giugno ed il 30 giugno del terzo anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni;
- (d) quanto al 20% delle Opzioni, tra il 1° giugno ed il 30 giugno del quarto anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni;
- (e) quanto al 20% delle Opzioni, tra il 1° giugno ed il 30 giugno del quinto anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni.



Viene concesso un ultimo Periodo di Esercizio tra il 1° giugno ed il 30 giugno del sesto anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni; la data ultima per l'Esercizio di tutte le Opzioni coinciderà pertanto con il 30 giugno del sesto anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni ("Scadenza Finale").

6.5 L'Esercizio delle Opzioni da parte del Destinatario è consentito esclusivamente nei periodi sopra indicati rispettivamente per le due tipologie di assegnazioni (di seguito i "Periodi di Esercizio").

6.6 Ove il Destinatario intenda procedere all'Esercizio, in tutto od in parte, delle Opzioni divenute esercitabili, dovrà darne comunicazione scritta ed irrevocabile alla Società facendola pervenire entro le ore 12 di ciascun giorno lavorativo compreso nei Periodi di Esercizio (il "Giorno di Esercizio") indicando:

- (a) il numero di Azioni per la quale intende esercitare l'Opzione;
- (b) gli estremi della disposizione di pagamento effettuata a favore della Società sul conto corrente e presso la Banca che saranno indicati per l'importo corrispondente al prodotto dello Strike Price per le Opzioni esercitate, ove lo Strike Price sia diverso da zero.

6.7 Ricevuta la comunicazione di Esercizio delle Opzioni, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo al Giorno di Esercizio, la Società procede all'assegnazione secondo il regime di circolazione dei titoli, dandone conferma scritta al Destinatario.

## **7. Dimissioni - Risoluzione del rapporto di lavoro**

7.1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o collaborazione per dimissioni volontarie o per licenziamento per giusta causa, anche ove vengano contestate la cessazione del rapporto o le relative modalità, il Destinatario del Piano decade automaticamente da ogni diritto, con la conseguenza che tutte le Opzioni ad esso assegnate in base al Piano e non ancora esercitate si considerano immediatamente estinte, senza alcun diritto ad indennizzo o risarcimento di sorta a suo favore.

7.2 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o collaborazione per giustificato motivo, anche ove vengano contestate la cessazione del rapporto o le relative modalità, la Società ha il diritto di acquistare le Opzioni, in tutto o in parte, ad un prezzo per Opzione pari al 70% del prezzo di mercato di una Azione il giorno dell'acquisto, alla chiusura del mercato.

7.3 In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro o di collocamento in quiescenza,

il Destinatario mantiene ogni diritto previsto dal presente Piano.

Tuttavia, la Società ha il diritto di acquistare le Opzioni, in tutto o in parte, ad un prezzo per Opzione pari al prezzo di mercato di una Azione il giorno dell'acquisto, alla chiusura del mercato.

7.4 Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Destinatario concede alla Società una opzione irrevocabile ed incondizionata di acquisto avente ad oggetto le Azioni sottoscritte o acquistate dal Destinatario stesso a seguito dell'Esercizio delle Opzioni, condizionata al fatto che entro sei mesi dall'Esercizio delle Opzioni conferitegli il Destinatario si sia dimesso o abbia risolto il rapporto di collaborazione. In tal caso il prezzo delle Azioni sarà il *fair market value* corrente in quel momento, ma non potrà essere inferiore al prezzo di Esercizio in base al quale le opzioni sono state esercitate.

7.5 In caso di trasferimento del rapporto di lavoro o collaborazione dalla Società ad una Controllata o viceversa, o da una Controllata ad un'altra Controllata, così come nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con la Società o con una Controllata e contestuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con, rispettivamente con la Società o con un'altra Controllata, il Destinatario conserva il diritto ad esercitare, nei Periodi di Esercizio, le Opzioni assegnategli.

## **8. Decesso**

8.1 In caso di decesso di un Destinatario, le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione nei confronti di tutti i coeredi del Destinatario in solido tra loro.

8.2 A partire dalla data di presentazione della denuncia di successione, l'Esercizio di tutte le Opzioni assegnate al Destinatario da parte degli eredi dovrà avvenire conformemente al presente Piano e con la medesima tempistica.

8.3 In tal caso, tuttavia, i coeredi dovranno esprimere la propria intenzione di esercitare le opzioni con un preavviso di quindici giorni rispetto al Periodo di Esercizio, documentando adeguatamente le rispettive qualità. Se per tale momento gli eredi non hanno espresso la concorde volontà di esercitare l'opzione, saranno considerati collettivamente decaduti dal diritto di opzione; l'opzione potrà quindi essere esercitata da singoli eredi del Destinatario, proporzionalmente tra loro in parti uguali, fino a concorrenza dell'opzione già spettante al destinatario, documentando adeguatamente le rispettive qualità.

## **9. Arbitrato e competenza territoriale.**

9.1 Ogni eventuale controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Regolamento sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri.

9.2 La parte che dovesse instaurare il giudizio arbitrale dovrà contestualmente, e a pena di decadenza, designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte insieme all'indicazione delle richieste formanti oggetto dell'arbitrato. La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà designare il proprio arbitro entro i venti giorni successivi. I due arbitri di parte designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano l'accordo sulla nomina del terzo arbitro entro venti giorni, quest'ultimo verrà designato dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale sarà pure adito qualora la parte chiamata al giudizio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato.

9.3 L'arbitrato avrà sede nel luogo che sarà stabilito dal Presidente del Collegio, e si svolgerà in via rituale secondo le regole del codice di procedura civile.

9.4 Per ogni controversia che non sia sottoponibile alla giurisdizione arbitrale viene convenuta la competenza territoriale inderogabile del luogo ove si trova la sede sociale.

**Health Italia S.p.A.**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Roberto Anzanello